SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1993, n. 183.

Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile.

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e tramessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 83 del codice di procedura civile:

«Art. 83 (*Procura alle liti*). — Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1001):

Presentato dall'on. DIANA l'11 giugno 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII e IX.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 ottobre 1992, 2, 9 dicembre 1992, 12 gennaio 1993.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 2 marzo 1993.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1077):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 27 maggio 1993.

93G0255

LEGGE 12 giugno 1993, n. **184.**

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, è ripubblicato il testo del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2527):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 15 aprile 1993.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 aprile 1993.

Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1264):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 maggio 1993.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 10 giugno 1993.

93G0256

LEGGE 12 giugno 1993, n. **185.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 109.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160 CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 13 aprile 1993, n 109, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 87 del 15 aprile 1993

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 17

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 2528)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della sanità (COSTA) il 15 aprile 1993

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 15 aprile 1993, con pareri delle commissioni I V, IX, X e della commissione per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 aprile 1993

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 maggio 1993

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 28 aprile 1993, 12 18 maggio 1993

Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1993

Senato della Repubblica (atto n 1265)

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 27 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 maggio 1993

Esaminato dalla 13ª commissione l'8, 10 giugno 1993

Esaminato in aula e approvato il 10 giugno 1993

93G0257

DECRETO-LEGGE 12 giugno 1993, n. **186.**

Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per differire i termini relativi agli adempimenti tributari, ai quali sono tenuti i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma — via Ruggero Fauro — e di Firenze — via dei Georgofili e via Lambertesca — è differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono indentificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLO, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0256

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1993, n. **187**.

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini stranieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure alternative alla detenzione

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.».

Art. 2.

Lavoro dei detenuti

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) il comma primo è sostituito dal seguente:

«Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.»;

b) il comma decimo è sostituito dal seguente:

«La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma decimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».

Art. 3.

Detenzione domiciliare

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; al n. 1) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; al n. 3) le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «60 anni».

Art. 4.

Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

«L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Art. 5.

Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «entro il limite di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno»; le parole: «entro il limite di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di sei mesi»; le parole: «entro il limite di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre mesi.».

Art. 6.

Incompatibilità dei sanitari

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aggiunto il seguente:

«A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: «presso cui è addetto» sono inserite le seguenti: «, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere».

Art. 7.

Servizio sanitario

1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 8.

Norme in materia di espulsione degli stranieri

1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«*12-bis*. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-*sexies*.

12-ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altri parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

12-quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-*bis* è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-*bis* è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«*7-bis*. — *1*. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nei casi previsti dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1993, n. 188.

Regolamento recante approvazione delle norme di sicurezza della navigazione per le navi passeggeri con locali da carico ro-ro e per le navi da carico ro-ro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera *a)*, della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti:

la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1° novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

gli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione medesima, regole 23 e 42, adottati dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) il 21 aprile 1988, e le regole 8, 20 e 22 adottate dall'Organizzazione medesima il 28 ottobre 1988, entrati in vigore, con la procedura automatica di cui all'art. VIII della stessa convenzione, rispettivamente il 22 ottobre 1989 ed il 29 aprile 1990;

Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, estendere taluni precetti della normativa internazionale che riguardano, in riferimento alle navi da passeggeri con locali da carico ro-ro ed alle navi da carico ro-ro, la prevenzione ed il controllo dei danni alla integrità dello scafo e delle sovrastrutture, l'installazione dell'illuminazione di emergenza supplementare e le condizioni di stabilità delle navi anche a navi nazionali non soggette alla convenzione;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto regolamento di sicurezza;

Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di categoria speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 12, in navigazione nazionale o in navigazione nazionale costiera, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 2.

2. Tali disposizioni si applicano alle navi nuove dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un anno dalla predetta data.

3. Sono navi nuove quelle la cui costruzione è iniziata il giorno di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente.

4. Sono navi esistenti quelle la cui costruzione è iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori, di tipo riconosciuto dall'ente tecnico, per tutti i portelloni a fasciame, portelloni di carico ed altri mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero portare ad un grave allagamento di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro. Il sistema indicatore deve essere progettato secondo il principio «in sicurezza in caso di avaria» (fail-safe) e deve indicare se il portellone non è completamente chiuso o non è fissato. L'alimentazione di energia per il sistema indicatore deve essere indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il fissaggio dei portelloni.

2. Devono essere altresì sistemati dispositivi, quali una sorveglianza televisiva o un sistema rivelatore di ingresso d'acqua, intesi a fornire sul ponte di comando l'indicazione di qualsiasi passaggio d'acqua attraverso i portelloni prodieri, i portelloni poppieri o qualsiasi altro portellone di carico o di imbarco veicoli che possa portare ad un grave allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali ro-ro.

3. I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati mediante mezzi efficaci, quale una sorveglianza televisiva, in modo tale da poter osservare, mentre la nave è in navigazione, movimenti di veicoli dovuti ad avverse condizioni meteomarine, oppure un accesso di passeggeri non autorizzato.

4. In tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati deve essere sistemata una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile, a meno che non sia installato il sistema di illuminazione di emergenza supplementare, prescritto dal comma 5.

5. In tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri deve essere realizzato un sistema di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione deve essere tale da fare prontamente individuare la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano mantenuti continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa, il Ministero può consentire un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere

tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto delle lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio.

Art. 3.

1. Tutte le navi di cui all'art. 1, che effettuano navigazione nazionale litoranea, hanno l'obbligo di sistemare i dispositivi previsti all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

1. Tutte le navi nuove che trasportano passeggeri in navigazione nazionale oltre le venti miglia dalla costa devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento dopo un'avaria, le condizioni di stabilità di cui alla regola 8, paragrafi 2.3, 2.4, 5, 6.2, degli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, approvata il 21 aprile 1988 dall'Organizzazione internazionale marittima.

Art. 5.

1. Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la stabilità della nave stessa e deve altresì accertare, provvedendo alla relativa annotazione sui libri di bordo, che la nave soddisfi ai criteri di stabilità previsti nelle regole pertinenti. A tale scopo può essere impiegato un elaboratore elettronico predisposto per i controlli delle condizioni di carico e di stabilità.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le navi di cui all'art. 1, adibite a navigazione nazionale, nazionale costiera e nazionale litoranea.

Art. 6.

1. Su tutte le navi da passeggeri e le navi da carico che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 34, nuove ed esistenti, abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea (se con più di 150 persone oltre l'equipaggio) e nazionale locale (se con più di 350 persone oltre l'equipaggio), deve essere effettuata ad intervalli periodici non superiori a cinque anni una visita a nave scarica ai fini di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravità della nave vacante. La prova di stabilità della nave deve essere ripetuta ogni qualvolta, rispetto alle informazioni di stabilità approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravità superiore all'1% di L.

2. Detta visita deve essere eseguita in occasione del rinnovo del certificato di classe.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 35, lettera *a)*, della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) è il seguente:

«Art. 35 *(Emanazione dei regolamenti di esecuzione).* — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:

a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;

(Omissis)».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0246

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1993

Stanziamento di fondi per l'anno 1993 per la prosecuzione dell'attività del comitato di volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che dispone la proroga del Fondo per la protezione civile fino al 30 giugno 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale l'on. Vito Riggio, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1993 con il quale al predetto Sottosegretario di Stato è stata conferita la delega ad esercitare le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile individuate dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante la nuova disciplina del comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del 19 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989, recante la composizione del comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto n. 1/035/9 Vol. del 21 febbraio 1990, recante alcune integrazioni e sostituzioni dei componenti il comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto n. 2/035/9 Vol. del 13 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, recante, tra l'altro, la disciplina del trattamento economico di missione ai componenti il predetto comitato di volontariato di protezione civile;

Vista la relazione n. 82859/035/9 dell'11 maggio 1993 con la quale il Sottosegretario delegato ha rappresentato l'esigenza di convocare il comitato di volontariato di protezione civile di cui alla sopracitata normativa;

Considerato che il predetto comitato di volontariato di protezione civile continua a svolgere i compiti previsti dalla citata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989;

Ravvisata pertanto la necessità di impegnare sul Fondo per la protezione civile, per l'anno 1993, la somma di L. 20.000.000 al fine di consentire il regolare funzionamento del comitato di volontariato;

EMANA
il seguente decreto:

Articolo unico

Per far fronte agli oneri connessi al funzionamento del comitato di volontariato di protezione civile, operante ai sensi della normativa citata nelle premesse, è impegnata, per l'anno 1993, la somma di L. 20.000.000 sul Fondo per la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3350

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 maggio 1993

Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi 82, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell'allegato piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la tabella di ripartizione delle bande di frequenze e la nota n. 58 del predetto piano;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/372/CEE del 25 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 196/86 del 17 luglio 1987;

Considerata la necessità di riservare al servizio radiomobile terrestre pubblico numerico paneuropeo, denominato GSM, le bande di frequenze di cui all'art. 1 della citata direttiva;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di ripartizione delle radiofrequenze del piano nazionale delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse è variata come segue:

Bande di frequenze (MHz)	Servizi	Utilizzatori
890-915	Mobile escluso aeronautico (58)	Ministero p.t.
935-960	Mobile escluso aeronautico (58)	Ministero p.t.

Art. 2.

La nota n. 58 del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse è variata come segue:

«Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372/CEE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Con effetto immediato le bande di frequenze 905-914 MHz e 950-959 MHz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Per le restanti porzioni di banda, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà riservarle in esclusiva al suddetto servizio, sulla base della domanda commerciale».

Art. 3.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale incorre nelle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il Ministro: PAGANI

93A3370

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 maggio 1993.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2797, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1899, registro n. 207, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1899, n. 180;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1916, registro n. 5, foglio n. 1862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1916, n. 158;

Visto il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 37, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1953, n. 279;

Visto il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, approvato con decreto presidenziale 14 settembre 1957, n. 5012, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 42, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1957, n. 312;

Visto il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, approvato con decreto presidenziale 2 maggio 1969, n. 280, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 11, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969;

Visto il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa, approvato con decreto presidenziale 28 gennaio 1988, n. 202, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1988, registro n. 6, foglio n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa.

Il presente elenco sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere del provveditorato per la Toscana, designato per la provincia di Pisa, è incaricato dell'esecuzione del decreto.

Roma, 26 maggio 1993

Il Ministro: MERLONI

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PISA

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	Comuni (toccati od attraversati)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Tre pozzi in comune di S. Croce sull'Arno	Siti in comune di S. Croce sull'Arno: 1) a sud della strada provinciale della Val di Nievole, 100 metri circa dopo il bivio della strada Vicinale dei Casoni, di proprietà del Consorzio unificato acquedotti delle Cerbaie (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di S. Croce sull'Arno alla part. n. 81 del foglio n. 2; 2) lungo la strada Vicinale dei Casoni a circa 150 mt dal Rio Ponticelli in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di S. Croce sull'Arno part. n. 34 del foglio n. 3; 3) in prossimità della Centrale di Villa Maiorfi lungo la strada di Carmignano in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di S. Croce sull'Arno alla part. n. 362 del foglio n. 4.	S. Croce sull'Arno	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo	Vedi cartine nn. 1-2-3
2	Cinque pozzi in comune di Castelfranco di Sotto	Siti in comune di Castelfranco di Sotto. 1) in prossimità del bivio fra la via del Vecchio Confine e la via Vicinale delle Sette Querce a circa 30 mt dal Rio Lischetto, in terreno di proprietà del Consorzio unificato acquedotti delle Cerbaie (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di Castelfranco di Sotto alla part. 13 del foglio n. 31. 2) a sud del Rio Rimaro a 50 mt dalla strada del vecchio confine, in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di Castelfranco di Sotto alla par. 282 del foglio n 27; 3) in prossimità della strada rurale parallela al Rio Ponticelli a sud della zona «La paduletta» in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Castelfranco di Sotto alla part. n 127 del foglio n. 21; 4) lungo la strada vicinale di Porto alle Lenze, in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Castelfranco di Sotto alla part. n. 32 del foglio n. 28; 5) nella zona di Porto alle Lenze dove la strada vicinale si approssima al Rio del Cannellaio, in terreno di proprietà c s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di Castelfranco di Sotto alla part n. 35 foglio n. 28.	Castelfranco di Sotto	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie da ciascun pozzo	Vedi carte nn 4-5-6-7
3	Tre pozzi in comune di S. Maria a Monte	Siti in comune di S. Maria a Monte: 1) sul bivio della strada provinciale della Val di Nievole con la strada poderale in prossimità del rio del Cannellaio, in terreno di proprietà del Consorzio unificato acquedotti delle Cerbaie (in corso di voltura) contraddistinto al nuovo catasto terreni di S. Maria a Monte alla part. n. 1 del foglio n. 7; 2) in località «Le Pianore» fra la via delle Pianore e la strada della Fornaccia, sul retro della casa rurale esistente, in terreno di proprietà c.s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di S. Maria a Monte alla part. n. 7 del foglio n. 3; 3) sulla via delle Pianore a 50 mt dalla strada provinciale della Val di Nievole, in terreno di proprietà c s. (in corso di voltura) distinto al nuovo catasto terreni di S Maria a Monte alla part. n. 10 del foglio n 3.	S. Maria a Monte	Per la quantità di acqua che viene portata alla superficie da ciascun pozzo	Vedi carte nn. 8-9

Visto *il Ministro dei lavori pubblici* MERLONI

N B — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente botro, vallone ecc non si riferisce alla natura dei corsi d acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

93A3338

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 giugno-14 luglio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione,

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate.

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 110 del 13 maggio 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 13,70 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1993,

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 giugno-14 luglio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito:

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1993, è pari al 12,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1993, è pari al 13,45 per cento

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 maggio 1993

Il Ministro BARUCCI

93A3352

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1993

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, punto 2) e 13, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Visto il decreto ministeriale in data 23 agosto 1977 «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»,

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

TABELLA VI

Sono aggiunte le sostanze

ZOLPIDEN;

ZOPICLONE,

BROTIZOLAM.

Sono aggiunte le specialità medicinali.

STILNOX 30 compresse rivestite da 10 mg;

NIOTAL 30 compresse rivestite da 10 mg;

IVADAL 30 compresse rivestite da 10 mg,

SOPIVAN 30 confetti da 7,5 mg;

MEDFRANTIL flacone soluzione 10 ml (veterinario);

LENDORMIN 30 compresse da 0,25 mg;

IPNOS 30 compresse da 0,25 mg;

DEPAS 30 compresse da 0,5 mg, flacone gocce 30 ml 0,05%, 15 compresse da 1 mg.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A3351

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1993.

Ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa della BNC assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, già Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento della Banca nazionale delle comunicazioni, già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, e modificato con regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che all'art. 2 prevede, tra l'altro, che la Banca nazionale delle comunicazioni può esercitare le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme, le operazioni di capitalizzazione nonché talune assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970 e le successive modificazioni ed integrazioni, con il quale il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 84 così come modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 con i quali, rilevata l'evoluzione registratasi nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo, è stata effettuata la ricognizione delle attività esercitate e la relativa conversione delle autorizzazioni secondo le nuove disposizioni legislative, per ciascuna impresa nazionale e rappresentanza generale di impresa estera, ad eccezione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e della Banca nazionale delle comunicazioni, autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa dalle rispettive leggi istitutive, nonché dell'Unione italiana di riassicurazione;

Considerato che il Ministro del tesoro, con decreto in data 28 maggio 1992 ha autorizzato, ai sensi della legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 356/1990, l'operazione di ristrutturazione della Banca nazionale delle comunicazioni - Ente di diritto pubblico, che prevede, fra l'altro, il conferimento del ramo d'azienda esercitato dalla «Sezione previdenza» della Banca stessa ad una Società per azioni, costituita con atto unilaterale dall'Ente conferente, denominata «BNC assicurazioni S.p.a.», approvandone il relativo statuto sociale;

Ritenuta l'opportunità di procedere anche per la BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati, al fine di eliminare eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con le citate leggi n. 295/1978 e n. 742/1986 e successive modificazioni, fermo restando che per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami ed alla riassicurazione si applicano le disposizioni delle richiamate leggi;

Vista la lettera della BNC assicurazioni S.p.a. in data 24 marzo 1993 con la quale, nel richiedere l'emanazione del provvedimento ricognitivo, è stato evidenziato l'esercizio dell'attività in alcuni rami in conseguenza dell'iscrizione al Consorzio italiano rischi aeronautici o in quanto connessi ai rischi incendio e furto di natanti per i quali è assicurata la responsabilità civile;

Decreta:

La BNC assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, già Banca nazionale delle comunicazioni, continua ad esercitare l'attività assicurativa nei seguenti rami:

le assicurazioni sulla vita in tutti i rami di cui al punto *A* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

le assicurazioni danni nei rami:

infortuni;

corpi di veicoli terrestri;

corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione di quelli con stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

R.C. autoveicoli terrestri con esclusione della responsabilità civile del vettore;

R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e rischi d'impiego;

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami:

infortuni, limitatamente a quelli aeronautici;

corpi di veicoli aerei,
merci, limitatamente a quelle trasportate per via aerea;
R.C. aeromobili;
credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di noli aerei, perdite di utili conseguenti al trasporto di merci per via aerea e perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1993

Il Ministro SAVONA

93A3353

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 9 giugno 1993

Rettifica al decreto ministeriale 25 marzo 1993, n. 265, in materia di interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

IL MINISTRO DELEGATO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante «Disposizioni in materia di interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, determina i criteri per l'ammissione al contributo, nonché la relativa misura per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 aprile 1993, n. 84, che ha ripartito per regione il volume complessivo dei contributi concedibili per le annualità 1992, 1993, 1994;

Considerato che occorre modificare gli importi parziali relativi alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lazio fermi restando i totali generali assegnati a queste regioni;

Decreta

Il decreto ministeriale 25 marzo 1993 è rettificato negli importi relativi alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lazio come di seguito riportato.

	1992	1993	1994	Totali
	(in milioni di lire)			
Emilia-Romagna . .	1.256	628	1.256	3.140
Toscana	1.162	581	1.162	2.905
Lazio.	1.878	939	1.878	4.695

Roma, 9 giugno 1993

Il Ministro: SPINI

93A3371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 giugno 1993

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1993);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 14 giugno 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 10,50 per cento al 10,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione normale dello sconto è variata dal 6 al 5,50 per cento.

Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 14 giugno 1993 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 10,50 per cento al 10,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1993

Il governatore: FAZIO

93A3437

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 184** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della riunione di Roma del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana, è istituita, per la durata massima di quattordici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Per il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208 ***(a)***. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984 ***(b)***; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

(a) L'art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) è così formulato:

«Art. 2. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee", cui spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.

Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.

Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestoine della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

(b) Il testo dell'art. 1 della sopra citata legge n. 208/1984 è il seguente:

«Art. 1. — Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo art. 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.950 milioni per l'anno 1993 ed in lire 75 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3427

Testo del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993), **coordinato con la legge di conversione 12 giugno 1993, n. 185** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 *(a)* e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 *(b)*, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 *(b)*, *dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana.*

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988 *(c)*.

3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE (a) del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno.

(a) La direttiva n. 76/160/CEE concerne la qualità delle acque di balneazione ed è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L31 del 5 febbraio 1976.

(b) Il punto 11) dell'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione) è così formulato:

«ALLEGATO 1

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
1)-10) *(Omissis)*.			
11) Ossigeno disciolto % saturazione O_2	70 ÷ 120	Bimensile (1)	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico

(1) Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due».

(c) Il D.M. 17 giugno 1988 concerne i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Art. 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. la regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 3.

1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271 *(a)*, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1 *(a)*.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 155/1988, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione:

«Art. 1. — 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali».

Art. 4.

L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 *(a)* di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione *(b)* è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

(a) L'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 indica i requisiti di qualità delle acque di balneazione.

(b) Per quanto concerne la direttiva CEE n. 76/160 v. nota *(a)* all'art. 1.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari».

Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993.

93A3430

Autorizzazione all'Ordine degli ingegneri della provincia di Matera ad acquistare un immobile

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 18 maggio 1993 l'Ordine degli ingegneri della provincia di Matera, nella persona del presidente pro-tempore, dott. ing. Luciano Becucci, è stato autorizzato ad acquistare un immobile da adibire a sede dell'Ordine stesso sito in Matera, facente parte del costruendo centro servizi di quartiere al rione San Giacomo, su suolo in catasto al foglio 68, particelle 59, 60, 83, 333, 494, 514, e 818 della superficie di mq 8.685, con concessione edilizia n. 3/2847 e 3/7966/90 rilasciate dal comune di Matera, locale destinato ad uso ufficio.

93A3357

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moldip, con sede legale in Milano e stabilimento di Seregno (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Meca, con sede in Giovinazzo (Bari) e unità di Giovinazzo, Contrada Torre del Tuono (Bari), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artigo, con sede in Milano e unità di Seziano (Pavia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli prodotti diversificati, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni centro Italia, con sede e stabilimento in Firenze, per il periodo dal 6 giugno 1992 al 5 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor progetti e strumentazione di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per un dipendente, 32 ore settimanali per tre dipendenti, 28 ore settimanali per due dipendenti, 20 ore settimanali per nove dipendenti (intero organico), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulisan c/o Ferro sud S.p.a., con sede in Matera e unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore settimanali in favore di venti dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per un dipendente, 32 ore settimanali per un dipendente, 28 ore settimanali per sette dipendenti, 20 ore settimanali per sette dipendenti, a fronte di un organico pari a 18 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Finest Figini, con sede in Varese e unità di Varese, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per trentaquattro unità (reparto giunterie sei unità a 30 ore medie settimanali da ripartire su base giornaliera a livello aziendale - reparto taglio e calzature ventotto unità per ore giornaliere per cinque giorni alla settimana) su un organico di cinquantuno unità, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede in Mornago (Varese) e unità di Mornago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di centotrenta lavoratori su un organico totale di duecentoventinove lavoratori, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.D.R. Ferriani - Centro distribuzione resine, con sede in Sala Bolognese (Bologna) e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Linea 3, con sede in S. Orfeto (Perugia) e stabilimento in S. Orfeto (Perugia), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sa.Gi.Pel. di Salvatore Raffaele & C., con sede in Manoppello Scalo (Pescara) e stabilimento in Manoppello Scalo (Pescara), per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fisa, con sede in Napoli e stabilimento in Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Unibit, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1992 al 26 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla trasporti, con sede in Pescara, stabilimenti in località Calderara di Reno (Bologna), Pesaro,

Monsano (Ancona), S. Arcangelo di Romagna (Forlì), S. Benedetto del Tronto - S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), Milano, Pescara e Forlì, per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di Eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forlì) e stabilimento in Predappio (Forlì), per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giaccaglia Shoes, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unità in Castelfidardo (Ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1992 al 2 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Pecorini, con sede in Dolianova (Cagliari) e unità in Dolianova (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fadi, con sede in Settala (Milano) e stabilimento in Settala (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.Z. ingranaggi, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. di Barra e Comba, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sidas - Società italiana distributori automatici, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bollo, con sede in Goggiola (Vercelli) stabilimento e uffici in Goggiola (Vercelli), per il periodo dal 9 febbraio 1993 all'8 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C. & B., con sede in Dornero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 17 gennaio 1993 al 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac officine meccaniche, con sede e stabilimento in Crespellano (Bologna), a decorrere dal 22 luglio 1991 fino al 31 agosto 1991.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 19 aprile 1993, n. 12880/8.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo manifatture abbigliamento, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per trentaquattro unità su un organico di trentotto, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12643 del 23 gennaio 1993.

93A3359

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996 (codice 036621), 12% - 1° gennaio 1993/1998 (codice 036622) e 12% - 1° gennaio 1993/2003 (codice 036623), al portatore.

A norma del decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, 12% - 1° gennaio 1993/1998 e 12% - 1° gennaio 1993/2003, rispettivamente, il 1° giugno 1993, 25 maggio 1993 e il 7 giugno 1993.

93A3358

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Santa Maria degli Angeli»

Con deliberazione della giunta regionale n. 1862 del 26 aprile 1993, esecutiva ai sensi di legge, la ditta Cutolo Michele e Figli S.r.l., con sede in Rionero in Vulture, è stata autorizzata, in seguito al decreto ministeriale di riconoscimento n. 2800 del 10 giugno 1992, alla utilizzazione e alla vendita dell'acqua minerale denominata «Santa Maria degli Angeli» in contenitori di vetro, già autorizzati con precedenti e separati provvedimenti, di capacità di ml 460 e 920 — chiusura tappo corona —, in Pet Vivipak prodotto dalla Cobarr S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone) — chiusura tappo a vite — di capacità di ml 1500 e 2000 e in cartone politenato Tetrabrik asettico prodotto dalla Consac di Modena e fornito dalla Cartotecnica Pontina S.p.a. Latina, di capacità di ml 500 e 1000.

Le autorizzazioni regionali all'uso dei predetti contenitori sono state concesse con le deliberazioni numeri 3636/85, 70/89, 3637/85, 4057/87, 7265/89, 3210/89, 69/89, 3211/89, 1582/89 per le acque minerali «Cutolo - Rionero», «Visciolo» e «La Francesca».

93A3363

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione dell'Autorità per l'Adriatico 5 marzo 1993 recante: «Instaurazione di un costante rapporto con il Centro internazionale per le scienze e le tecnologie del mare, in Sacca Sessola. (Deliberazione n. 6/93)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, primo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Considerato, infine, che il Centro internazionale di cui sopra non può tener conto dell'attuale legislazione in materia ...», si legga: «Considerato, infine, che il Centro internazionale di cui sopra non può *che* tener conto dell'attuale legislazione in materia ...».

93A3364

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21°
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189